



COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

Area Tecnica e S.U.A.P.

DETERMINAZIONE N. 594 del 15 LUG, 2014
Reg. Gen.

Reg. Interno N. 122 del 14.07.14

Oggetto: Acquisizione opere edilizie a seguito accertamento inottemperanza ad ingiunzione di demolizione n. 2 del 12/03/2012.

DITTA PROPRIETARIA: []

LOCALIZZAZIONE OPERE: C.da Chiarello foglio 14 particella 517.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO l'art. 7 della legge n.47/85, per come modificato e vigente in Sicilia ai sensi dell'art.3 L.R. n. 37/85.

RICHIAMATA l'ordinanza di demolizione n. 2/2012 con la quale è stato ingiunto: []

[] di provvedere alla demolizione, nel termine di 90 (novanta) giorni, delle opere edilizie abusivamente realizzate in C.da Chiarello, su area riportata in catasto al Fg. 14 - P.lle 516 e 517 consistenti nella << sulla particella 517 risulta realizzato in epoca sconosciuta un manufatto ad un piano f.t. in blocchi di cemento pressovibrato da cm 20 con sovrastante cordolo in c.a. delle dimensioni interne di mt. 7,60 x 4,40 ad un solo vano ed altezza interna di metri 2,70. Allo stato attuale è provvisto di infissi esterni in metallo (nr. 1 finestra e nr. 1 porta d'ingresso), privo di intonaci, con pavimento in battuto di cemento, privo di rete elettrica ed idrica. Realizzati in epoca sconosciuta, in adiacenza ai lati sud e nord del corpo principale, esistono nr. 2 tettoie delle dimensioni esterne: quella lato nord di metri 2,80 x 2,00 con altezza della linea di colmo di metri 2,00 ed alla linea di gronda di metri 1,50; quella lato sud delle dimensioni esterne di metri 4,40 x 4,40 con altezza alla linea di colmo di metri 2,00 ed alla linea di gronda di metri 1,80. La copertura delle tettoie è in maggior parte con coppi alla siciliana ed in piccola parte lastre tipo eternit. La pertinenza lato sud è adibita a forno e gallinaio quella lato nord a ricovero caprini. Su questo manufatto principale è stata realizzata una sopraelevazione con struttura portante in mattoni forati da cm 15 con sovrastante copertura in lamierino zincato su struttura portante in legno. Il solaio tra piano terra ed il piano primo è in corso di costruzione ed allo stato costituito da travi in legno poggiate al centro su una trave in ferro. L'altezza della linea di colmo è di metri 3,60 dal solaio, alla linea di gronda metri 2,90. Allo stato il piano primo è al rustico, privo di intonaci, di infissi, di rivestimenti, di reti idriche ed elettriche. Tutti i lavori di cui sopra risultano essere stati eseguiti dallo stesso proprietario.>>.

PRESO E DATO ATTO che la predetta ordinanza di demolizione è stata notificata alla ditta interessata in data 20/03/2012 e che avverso la medesima la ditta non ha proposto ricorsi giurisdizionali.

VISTO il verbale di non ottemperanza, prot.n. 8238 del 30.06.14, notificato alla ditta in data 10.07.14, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con il quale è stato accertato che la ditta interessata *non ha demolito*, nei termini di legge, le opere abusivamente poste in essere per le quali è stata ingiunta la demolizione mediante l'Ordinanza n. 2/2012;

ACCERTATO che i fabbricati hanno una superficie complessiva di circa mq. 60, mentre la volumetria è pari a circa mc. 400,00 mentre l'area pertinenziale è di circa mq. 426;

RICHIAMATO il disposto del comma 3, art. 7, della legge n. 47/85 come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 37/85 e per come novellato dal D.P.R. n. 380/01, il quale statuisce che la mancata demolizione da parte del responsabile dell'abuso, comporta e determina l'acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene abusivamente realizzato e l'area di sedime nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, e in ogni caso per una superficie non superiore a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente eseguita.

ACCERTATO che, in base al vigente PRG, la qualificazione urbanistica del lotto è zona "E" (Verde Agricolo) le cui prescrizioni di zona, dettate dalle N.T.A., determinano un indice di edificabilità fondiaria di 0,03 mc/mq., da ciò ne consegue che per la realizzazione dei fabbricati in questione per complessivi mc. 400 circa, necessita di una superficie fondiaria pari a 13.333,33 mq., che, ai sensi del comma 3, dell'art. 7 L. 47/85, costituisce l'area massima da acquisibile, ma essendo la stessa superiore a 10 volte la superficie delle opere abusive realizzate l'area pertinenziale che dovrebbe essere acquisita è pari a mq. 600, maggiore della superficie della particella 517 che pertanto viene acquisita per intero.

PRESO E DATO ATTO che i predetti beni, quando è accertata l'inottemperanza, *ope legis*, sono da considerarsi di fatto acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune.

A C C E R T A T A

l'inottemperanza di cui al verbale prot. 8238 del 30.06.14, all'ingiunzione di demolizione n. 02/2012 del 12.03.12 relativa alle opere edilizie abusivamente poste in essere per come meglio sopra descritte.

VISTI :

- l'art. 51 della legge n°142/90, modificato dall'art. 6 della L. n° 127/97 e l'art. 4, comma 2°, del D. Lgs. n° 165/01 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- lo statuto comunale nella parte avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- La determinazione Sindacale n. 2 del 07/01/2014 di conferma della P.O. Responsabile dell'Area Tecnica che attribuisce e conferisce allo stesso le funzioni di cui al comma 3, dell'art. 51 della legge n° 142/90.

D E T E R M I N A

Che le opere abusivamente poste in essere, per una volumetria complessiva di circa mc. 400, come sopra meglio descritte, ricadenti nell'area riportata in catasto al foglio 14 particelle 517, nonché l'area di sedime come sopra determinata, ai sensi dell'art. 7 della L.47/85, costituita dalla particella 517, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune, con vincolo di destinazione pubblica.

Il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del comma 4°, ex art. 7, della legge n° 47/85, come novellato dall'art. 31 D.P.R. 380/01, costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione ai PP.RR.II.

Avverso al presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale, al TAR di Sicilia Sez.ne di Catania entro 60 gg. a far data dalla notifica del presente provvedimento o dalla presa piena conoscenza dello stesso, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n° 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente

della Regione Siciliana entro 120 gg a far data dalla notifica del presente provvedimento o dalle presa piena conoscenza dello stesso ai sensi e per gli effetti del D.P.R.S. n° 125 del 29.01.1982.

DISPONE

- La notifica del presente provvedimento a :



- Che l'addetto alla notificazione, provveda a restituire copia già munita di avvenuta notifica:
 - Al Responsabile dell'Area Tecnica;
- Che la presente determinazione, sia inviata a cura di questo Settore Comunale, ai seguenti uffici:
 - Alla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania - Dip.to di Via F. Crispi Catania;
 - Al Comando di Polizia Municipale;
 - Al Comando dell'Arma dei Carabinieri Stazione di Calatabiano

Calatabiano, li 14.07.14



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Ing. Salvatore Taro